Varie fiscali, previdenziali e finanziarie *di Mario Alessandria*



Scadenziario fiscale gennaio - aprile 2027

"Repetita iuvant": le scadenze si ripetono ma le diverse periodicità possono trarre in inganno e potrebbe succedere di non provvedere nel corretto termine; niente panico, telefonate e risolviamo.

- Colf e badanti: entro il giorno 12 gennaio procedere al versamento dei contributi Inps relativi al trimestre Ottobre/Dicembre 2026 ed entro il 10 aprile versare i contributi Inps relativi al trimestre Gennaio/Marzo 2027.
- Scade a fine gennaio il termine per versamenti tardivi di IMU con sanzioni ridotte.
- Scade a fine gennaio il termine per procedere alla dichiarazione tardiva (ma valida) del modello Unico 2026 per l'anno d'imposta 2025.
- Compilazione modelli ISEE, RED e ICRIC per coloro che devono richiedere agevolazioni varie.
- Nuovi contratti di locazione da registrare entro il mese di decorrenza ma anche e soprattutto rinnovi alle diverse scadenze annuali e secondo le possibili opzioni (cedolare secca o non).
- Rilasciare a Colf/Badanti certificazione delle somme corrisposte nell'anno solare precedente con indicazione dei contributi versati e della quota a carico del/la lavoratore/trice (mese di marzo).
- Ormai consolidata l'eventuale domanda di pensione di reversibilità e la denuncia di successione tramite il nostro Caf.

Nel caso di lutti, su richiesta, è disponibile la nostra presenza a domicilio per dettagliare i diversi adempimenti in questi momenti di difficoltà.

Ulteriori opportunità con riferimento all'intero periodo gennaio/aprile 2027: In attesa di iniziare un'altra tornata (si può dire?) di dichiarazioni:

1) Sono gradite telefonate per chiarimenti. Chi prima inizia, è già a metà dell'opera;
2) Si accettano sempre prenotazioni ma, direi, da fine marzo inizio aprile in avanti;
3) Opportuno fornirsi dello Spid;
4) Meglio sarebbe attivare la carta d'identità elettronica (non ha scadenze. Potete interpellare per la pratica);
5) Il ricorso al Caf per la dichiarazione dei redditi resta sempre l'alternativa al fai da te, vista la giusta complessità della materia fiscale;

Altra possibilità è quella di ricorrere alla nostra assistenza per inoltrare il modello dei redditi 730/2027 precompilato, con oneri ridotti e con consulenza personalizzata, chiarimenti sui possibili dubbi, valutazione del risultato con una maggiore tranquillità, per non dover cliccare il tasto "invia" senza la totale conoscenza del contenuto e senza dover "leggere le istruzioni".

IMPORTANTE

Abbiamo predisposto un particolare servizio di -ascolto- (telef 3890753550 – Mario) per presa conoscenza, con successiva consulenza mirata, per le diverse situazioni familiari in relazione alla predisposizione dei nostri patrimoni, piccoli o più importanti, e soprattutto per valutare e programmare la nostra posizione affettiva e finanziaria per i 30 anni che ci aspettano.

Si tratta di effettuare delle scelte, di ottenere delle conferme, di disporre di contatti validi e di avere dei punti di riferimento al fine di non trovarci impreparati e poter quindi dedicarci serenamente alle nostre occupazioni quotidiane, consci di aver approfondito aspetti legali, fiscali e perché no? anche di eventuali erogazioni.

Pillole di 730

Assicurazione casa per calamità naturali

La "stagione" della dichiarazione dei redditi mod. 730/2026 è terminata, salvo la possibilità di provvedere in ritardo, così come è finita la calura estiva con la relativa siccità che tanti danni ha comportato e comporterà sui prezzi dei beni di primaria necessità nel corrente inverno.

Che dire di alluvioni ed altri eventi atmosferici che conseguono a periodi estremamente caldi e comunque sempre possibili quali terremoti, incendi, grandinate violente con danni ….

Mi sembra quindi opportuno considerare un aspetto poco rilevante nelle denunce dei redditi, da trattare quindi nei momenti di pausa, ma ora di una qualche attualità: l'assicurazione eventi catastrofici.

Dal 31 marzo 2025 detta assicurazione è obbligatoria per le imprese mentre per le persone fisiche resta facoltativa.

Fino a poco tempo fa si tendeva ad assicurare l'immobile in cui si risiede esclusivamente dai furti ma la situazione è variata, anche se in modo ancora insufficiente, in seguito alla legge di Bilancio 2018 con la quale era stata inserita la possibilità di portare in detrazione la spesa sostenuta per assicurazione eventi calamitosi.

L'agevolazione fiscale è pari al 19 per cento della spesa effettivamente sostenuta per "assicurazione casa da eventi naturali", senza limiti di importi anche per più unità immobiliari.

Nel caso di polizza condominiale ciascun condomino può portare in detrazione la quota di premio a lui relativa,

come da certificazione dell'Amministratore. In alternativa il condomino deve procurarsi copia della polizza e della documentazione da cui si evince la quota di premio relativa alla propria proprietà immobiliare, effettivamente pagata dal condomino stesso.

La detrazione spetta al contraente della polizza indipendentemente dall'intestazione dell'immobile.

Pertanto, nel caso di condominio rientra tra le spese condominiali e spetta a chi ha effettivamente pagato il premio, quale ad esempio l'usufruttuario.

L'agevolazione può essere goduta con indicazione dell'importo nel modello 730, rigo E8/E10, col codice (attualmente) 43 ed il pagamento deve essere stato effettuato con tracciamento (non in contanti).

Dal periodo d'imposta 2025 la detrazione spetta in misura integrale fino ad euro 120.000,00 per poi decrescere ed annullarsi in caso di reddito complessivo superiore ad euro 240.000,00.

Inoltre, per i redditi superiori ad euro 75.000,00, si applicano le nuove limitazioni parametrate al reddito complessivo ed al numero di figli a carico.

Lontani i tempi in cui con calcolatrice mi cimentavo a liquidare i modelli 740 ordinari o semplificati! Con le attuali regole, dettate dall'esigenza di equità, le liquidazioni automatiche con le procedure PC sono indispensabili e così si finisce di non saper più conteggiare con matita e gomma (però, ben vengano).

Ovviamente la detrazione è possibile anche per le polizze pluriennali, stipulate dal 1° gennaio 2018.

Non può godere dell'agevolazione una polizza stipulata fino all'anno 2017, se non dal momento del rinnovo.

Ricordo che nel caso di "polizza multirischio" la detrazione spetta solo per la parte di premio relativa alle garanzie a copertura di eventi calamitosi riferiti alle unità immobiliari residenziali ed alle relative pertinenze. Non spetta l'agevolazione se la polizza copre solo le pertinenze.

Detrazione rafforzata

Nel caso di una polizza speciale contro le calamità naturali, stipulata contestualmente alla cessione del credito di imposta derivante da Superbonus al 110% ad un'impresa di assicurazione, l'agevolazione è pari al 90% del premio. In questo caso nella dichiarazione dei redditi bisogna indicare il codice "81".

Acquisto condizionatori

È stato il tormentone dell'Estate: posso detrarre il costo del condizionatore e quale modalità di pagamento è ammessa?

Distinguiamo le seguenti ipotesi, possibilità valide fino a revoca:

a) **Bonus ristrutturazioni**. È il caso più ordinario quando si provvede ad una nuova installazione, spesso con urgenza considerate le alte temperature che abbiamo avuto. Valgono le regole della detrazione per lavori straordinari ed in particolare il pagamento con bonifico parlante, con obbligo di indicazione della causale e del codice fiscale o della partita iva del fornitore.
b) **Ecobonus**. Nel caso di sostituzione di impianto di condizionamento, posso anche considerare il miglioramento della situazione energetica del mio immobile ma anche in tale ipotesi occorre procedere al pagamento con bonifico parlante e disporre della comunicazione all'Enea (da compilare ed inoltrare direttamente o da parte dello stesso fornitore).
c) **Bonus mobili**. Questa terza possibilità per detrarre è percorribile solamente nel caso di una ristrutturazione in corso ed il condizionatore deve essere classificato come "elettrodomestico", cioè pompa di calore aria-aria. Si rientra così nei requisiti per la detrazione di acquisto mobili con le medesime condizioni e modalità di pagamento.

Acquisto Mobili

Il mio obiettivo è sempre quello di fare riferimento alle richieste telefoniche, di informazioni o precisazioni, più gettonate nell' ultimo periodo …. .

Il bonus mobili ed elettrodomestici è la possibilità di godere di una detrazione Irpef del 50% riconosciuta quando si procede all'acquisto in presenza di una ristrutturazione edilizia ammessa al bonus casa.

L'agevolazione, entro il limite massimo previsto annualmente, riguarda mobili (tavoli, letti, armadi…), grandi elettrodomestici (classe minima A, E, F a seconda del tipo), condizionatori/pompe di calore aria-aria (ammessi ovviamente come elettrodomestici).

Il bonus mobili si applica solo se si esegue una ristrutturazione edilizia e per il pagamento non occorre il bonifico parlante ma sono ammessi pagamenti con bonifico ordinario, bancomat, carte di credito /debito, finanziamento rateale (in quanto la società paga con mezzi tracciabili).

Non sono ammessi pagamenti con assegni e tantomeno in contanti.

Arrivo alla domanda…… che succede nel caso di vendita dell'immobile?

Vale una regola diversa rispetto alla detrazione per lavori di ristrutturazione edilizia per le quali le rate residue si trasferiscono all'acquirente salvo diversi accordi nel rogito. Quindi, ricordarsi di informare il notaio….

Al contrario per il bonus mobili la detrazione ancora disponibile, cioè non utilizzata in tutto o in parte, NON si trasferisce all'acquirente.

E questo anche nel caso in cui, con la cessione dell'immobile, non si faccia riferimento alle restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio.

In sintesi, il bonus mobili è una detrazione personale, legata solo al soggetto che ha sostenuto la spesa, ha le fatture intestate ed ha fatto i bonifici.

Anche nel caso di successione, il bonus mobili non si trasferisce agli eredi in nessun caso, le rate residue si estinguono con il decesso del contribuente che ha sostenuto la spesa, nessun erede può inserirle nel proprio modello 730 o Unico Redditi PF e non rileva la proprietà, l'uso o la detenzione dell'immobile.

Pertanto, neanche il coniuge a carico può detrarre le quote residue, anche se ovviamente conviveva e continua ad abitare nell'immobile.

Spese per fisioterapia

Non c'è Primavera senza rondini e non c'è dichiarazione dei redditi senza detrazione per spese mediche.

Sarà l'età, un momento di distrazione, i postumi di un intervento, oppure motivazioni varie ma sempre più frequenti e all'improvviso dobbiamo ricorrere al fisioterapista.

La fisioterapia rientra tra le spese sanitarie detraibili al 19% senza bisogno di prescrizione medica. Conta solo che il trattamento sia svolto da un professionista abilitato, la fattura deve richiamare la qualifica di fisioterapista con indicazione della causale delle prestazioni quali, ad esempio, "riabilitazione motoria", "kinesiterapia", "laserterapia". Se le terapie sono eseguite in strutture pubbliche o private accreditate è possibile qualsiasi tipo di pagamento, compreso il contante; nelle strutture private invece occorre procedere con mezzi di pagamento tracciabili (Carte, bancomat, bonifico), pena la perdita del diritto alla detrazione Irpef. I documenti da conservare sono la fattura e la ricevuta, Pos o bonifico del pagamento.

Per chiarezza, considerando i quesiti telefonici, rientrano nella fisioterapia la riabilitazione motoria con le regole indicate mentre la ginnastica posturale è detraibile solo se prestazione sanitaria, cioè quando rientra nella riabilitazione prescritta e svolta da un professionista abilitato (fisioterapista, medico, ecc.) mentre non è detraibile un corso fitness, anche sa fa molto bene alla postura.

Con riferimento alle terapie affini, che sempre ci lasciano un po' perplessi al momento del quesito:

L'osteopatia è detraibile solo se svolta da un fisioterapista o medico e non detraibile se l'osteopata ha solo il diploma.

La massoterapia è detraibile solo se eseguita da personale sanitario riconosciuto.

Rimborso fiscale a contribuente deceduto

Non raro il caso di un contribuente deceduto, dopo aver inoltrato il modello 730, con risultanze a credito e senza poter quindi ottenere il rimborso nei tempi ordinari in assenza di un sostituto d'imposta (di solito l'INPS, per mancanza di erogazione pensionistica).

Se nelle more del rimborso è stata presentata una dichiarazione di successione, l'importo viene erogato direttamente ai beneficiari indicati nella medesima denuncia sulla base delle quote ereditate.

Qualora invece la dichiarazione di successione non sia ancora stata inoltrata, gli eredi possono presentare un'apposita istanza all'Ufficio Territoriale competente attestando la qualità di eredi e la quota spettante.

In alternativa è possibile utilizzare il servizio telematico "consegna documenti ed istanze" disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Vale comunque la regola che la richiesta di un rimborso intestato ad una persona deceduta da parte di un erede anticipa i tempi rispetto al decorso ordinario della pratica; pertanto, perché attendere troppo?

La quarta stagione

Dichiarazioni precompilate e -diversamente giovani-

Col termine dell'anno fiscale mi sembra opportuno palesare alcune considerazioni sulla ormai decantata "dichiarazione precompilata" ricordando che siamo ex colleghi maggiorenni, pensionati, un tempo baldi giovani con penna e calcolatrice.

Dimenticando per un momento gli interessi di parte, Caf e consulenti destinati a sopravvivere, la prima considerazione spontanea riguarda l'opportunità di non fornire false illusioni ai contribuenti. Sbagliato far credere che si possano porre in essere adempimenti che vanno prima valutati in autonomia, se si è in possesso di conoscenze fiscali adeguate, o ricorrendo alla consulenza di Caf/fiscalista per situazioni più complesse o semplicemente per pigrizia (termine che non condivido) nel ricercare informazioni.

Tutto ormai è possibile in autonomia ma occorre avere disponibilità temporale, salute e testa "brillante" (?), rinunciare ad altri impegni o soddisfazioni; in estrema sintesi dimenticare che siamo pensionati nati senza computer.

In definitiva, la precompilata ha creato un canale preferenziale e sicuro solo per la fiscalità standard, per coloro che nell'arco dell'anno non modificano la loro situazione reddituale: ad esempio, senza aver effettuato nessun cambio di residenza, nessun familiare a carico che entra o esce dalle soglie di reddito, senza acquisti o vendita di immobili, senza avere da detrarre spese per lavori straordinari, con solo ricevute farmaceutiche che già riportano la quota detraibile, senza aver acquistato

mobili o condizionatori, senza avere contratti di locazione (sia come proprietari che come inquilini), senza acconti o residui crediti di anni precedenti e possibilmente con risultati a credito senza dover rateizzare, ecc. ….

In altri termini: situazioni in cui non vi siano variazione dati da segnalare rispetto all'anno precedente.

In questi casi il tasto "accetta senza modifiche" è un'autostrada che azzera tutti i controlli, anche se sarebbe più che opportuno conoscere cosa si va a confermare.

Per fortuna la nostra vita non è mai piatta e se si esce dal tracciato standard occorre ricorrere all'autoistruzione o ad aiuti di familiari e consulenti: la precompilata si trasforma da soluzione a problema.

Del resto, l'obiettivo della normativa fiscale è quello di far si che tutti contribuiscano alla spesa pubblica in proporzione alle proprie capacità contributive (Costituzione).

Per essere equa la normativa non può che essere complessa ed in continua evoluzione, a volta anche per esigenze di gettito. L'intento è lodevole ma l'attuazione è ben altra cosa. Si cerca di pervenire ad un approccio tipico del fisco francese basato sul concetto di "quoziente familiare"; gli sconti fiscali diventano sempre più variabili, soprattutto in materia edilizia, e decrescono in base al reddito complessivo ed al numero di familiari a carico.

Potrei continuare in questa colta elencazione di regole per rispettare l'equità fiscale e tutto questo comporta una pesante stratificazione normativa italiana (leggi, decreti, circolari, risposte ai quesiti….). I decreti attuativi della delega fiscale hanno riordinato soprattutto alcuni aspetti procedurali ma non possono certo sradicare l'iperproduzione normativa del Legislatore e della prassi tributaria.

Il fisco sta mettendo a disposizione strumenti tecnologicamente avanzati ma non basta per cancellare la complessità normativa. Il contribuente è costretto a muoversi in un regime di costante incertezza giuridica ed avrebbe necessità di una immunità da futuri controlli. Le due esigenze sono solo parzialmente compatibili.

Mi sento di dover affermare che molto è stato fatto ed i risultati sono soddisfacenti in condizioni di normalità, senza variazioni particolari (es. lavoratore dipendente con CU, prima casa e mutuo; pensionato Inps con prima casa e spese mediche).

Ma la responsabilità, e non può essere diversamente, resta sempre in capo al contribuente che deve controllare, verificare e "cliccare". Ecco perché l'utente, specie se attempato, continua a delegare la responsabilità ad un Caf o professionista fiscale che sono chiamati ad assumere la veste di esperti di conformità normativa e consulenti di gestione del rischio.

Sarebbe opportuna una radicale semplificazione delle regole fiscali affinché la digitalizzazione non resti un guscio vuoto … ma noi siamo i cultori del "diritto romano" che tende alla perfezione a scapito di rozze regole barbare che semplificano ma non sono eque.



In ogni situazione si confrontano i -pro ed i contro-, la via di mezzo generalmente è la più giusta, la mediazione risolverebbe tante problematiche, bisogna rinunciare a qualcosa per ottenere ben altri vantaggi (vale anche per i conflitti in corso: evitare ad ogni costo di sacrificare tanti giovani…..).

Col modello 730 precompilato milioni di utenti hanno semplificato i rapporti col fisco e questo è un ottimo risultato. Non si può avere la perfezione con una normativa in evoluzione, e non può essere diversamente.

Vita quotidiana

Arrivato l'Autunno, anzi per Voi che leggete, arrivato l'Inverno!

Le giornate sono grigie, sono molto freddoloso e mi trovo in buona compagnia…, uscire si potrebbe ma per dove? Purtroppo, tutti i punti di ritrovo sono fonte di infezioni influenzali e allora? Ma al Supermercato bisogna andare …

Nel contempo, restare in casa amplia i nostri malesseri, si sente più forte la preoccupazione per i nostri acciacchi …. E chi non ne ha?

Siamo tutti un po' soli … i figli, se ci sono, non possono occuparsi di noi …. Non esiste quasi più la famiglia riunita, chi prepara pranzi o cene? Con gli amici, ogni tanto, si finisce per andare al ristorante… Occorre prenotare e magari una pizza costa meno ma è ottima scusa per avere un "momento da attendere" …

Cerco di mantenermi in attività. Mi gratifica molto parlare telefonicamente con persone sole, condividere la medesima situazione per sentirsi meglio, programmare incontri che poi vengono spesso rinviati.

Sento di vivere dei momenti altalenanti, ora alle stelle e poi con preoccupazioni. Bella la vita …, dice la famosa canzone e la Fede aiuta ma va alimentata ed è l'unica possibilità che abbiamo.

Qualcuno condivide questa situazione tipica, dal mio punto di vista, della così chiamata "quarta età"?

Una confidenza: dobbiamo fare testamento e poi sorridere per il sollievo che scocca dall'aver disposto ogni cosa…. Ma oggi non mi va e rinvio a domani ...